



Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 16/12/2025

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2024

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE,
CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 97929/233 del 29 novembre 2010 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della L.244/2007, autorizzando il mantenimento delle società ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la dismissione di quelle, diversamente, non necessarie;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51018/63 del 29 maggio 2014 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art.3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Aggiornamenti", è stata effettuata una ricognizione in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate autorizzando il mantenimento delle società ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la dismissione di quelle non necessarie;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29191/10 del 27 marzo 2015 è stata effettuata la ricognizione delle 19 società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena e deliberato il loro mantenimento o la loro dismissione, alla luce del nuovo assetto istituzionale delineato dalla Legge 56/2014 e in base ai criteri previsti dal comma 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Preso atto che, rispetto alla precedente ricognizione effettuata in data 29 maggio 2014, il Consiglio Provinciale ha deliberato con la sopra citata delibera n. 29191/10 del 27/03/2015 la dismissione di ulteriori 6 società, disponendo la dismissione delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena nelle seguenti 8 società, in quanto ritenute non più strategiche, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che sarebbero risultate più convenienti anche in relazione alla congruità economica:

- Banca Popolare Etica Società cooperativa p.A.;
- Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.;
- Cesena Fiera S.p.A.;
- Fiera di Forlì S.p.A.;
- S.I.L. Società consortile a r.l.;

- Terme di Castrocaro S.p.A;
- Terme di Sant'Agnesse S.p.A.;
- TO.RO. Società Consortile a responsabilità limitata.

Rilevato che:

- con Decreto presidenziale prot. n. 31692/76 del 31/03/2015, è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia e lo stesso è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente;
- con Decreto presidenziale prot. n. 12157/44 del 31/03/2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015, come disposto dal comma 612 della legge 190/2014, e la stessa è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente;

Preso atto che nel mese di marzo 2016, a seguito di richiesta dell'Ente, Banca Popolare Etica S.c.p.a. ha riacquisito l'intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017;

Rilevato che alla data del 23 settembre 2016 la Provincia deteneva una partecipazione in n. 18 società e che il Consiglio provinciale, con la sopra citata delibera prot. 24094/33, ha disposto la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Provincia nelle seguenti 12 società, in quanto ritenute non più strategiche:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo della dismissione	Modalità di dismissione
Area Blu S.p.A.	7,14%	L'ente ritiene economicamente più conveniente l'erogazione del servizio di controllo da postazioni fisse delle infrazioni ai limiti di velocità su strade provinciali con forme alternative.	Cessione/ Alienazione quote
A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata	24,91%	Non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente a seguito della costituzione della Società "Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. S.r.l. Consortile operativa dall'1/3/2017 (partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).	Recesso/ Liquidazione
Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società consortile a r.l.	3,63%	Non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a seguito del nuovo assetto istituzionale delineato dalla L. 56/2014. Recesso già effettuato (procedura conclusa il	Recesso/ Liquidazione

		5/5/2017).	
Cesena Fiera S.p.A.	5,16%	Mantenimento della partecipazione non più strategico in relazione alle finalità istituzionali dell'ente.	Cessione/ Alienazione quote
C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.	0,57%	Non strettamente necessaria (recesso già deliberato dal Consiglio Provinciale con atto prot. n. 97929/233 del 2010).	Cessione/ Alienazione quote
ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A.	0,009%	Mantenimento della partecipazione in Ervet S.p.A. non più strategico in relazione al nuovo assetto istituzionale delineato dalla L.56/2014.	Cessione/ Alienazione quote
Fiera di Forlì S.p.A.	5,08%	Mantenimento della partecipazione non più strategico in relazione alle finalità istituzionali dell'ente.	Cessione/ Alienazione quote
IS.AER.S. Società consortile a responsabilità limitata	15,00%	Società con fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	Fusione/ Incorporazione
S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale – Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione	2,47%	In attesa del bilancio finale di liquidazione.	Liquidazione
Terme di Castrocaro S.p.A.	10,20%	Mantenimento della partecipazione non più strategico (è in corso, d'intesa con gli altri soci pubblici, un percorso comune di dismissione delle partecipazioni)	Cessione/ Alienazione quote
Terme di Sant'Agnese S.p.A.	20,70%	Mantenimento della partecipazione non più strategico in relazione alle finalità istituzionali dell'ente; in attesa della cessione delle azioni alla Società mediante un'operazione di acquisto di azioni proprie e della liquidazione della quota.	Cessione/ Alienazione quote
TO.RO. Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione	11,87%	In attesa del bilancio finale di liquidazione.	Liquidazione

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 33495/47 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 35910/43 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 29495/35 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/11/2021 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2020;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 19/12/2022 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2021;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20/12/2023 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2022;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 23/12/2024 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2023;

Rilevato che, con riferimento alle n. 12 società da dismettere sopra elencate, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017, prot. 33495/47 del 28/12/2018, prot. 35910/43 del 30/12/2019, prot. 29495/35 del 30/12/2020, n. 31 del 29/11/2021, n. 37 del 19/12/2022, n. 35 del 20/12/2023 e n. 44 del 23/12/2024 sopra richiamate, lo stato di attuazione delle procedure ad oggi è il seguente:

Denominazione Società	Oggetto	Provvedimento cessione	Stato attuale della procedura di dismissione già deliberata in precedenza
Area Blu S.p.A.	Interventi nei settori del traffico, della mobilità, della sicurezza, della sosta e della qualità urbana	- Stipulato atto di vendita al Comune di Imola di n.2.895 azioni dinnanzi al notaio in data 15/11/2018 (con incasso di € 14.996,10) - Stipulato atto di vendita al Comune di Mordano di n. 2.895 azioni dinnanzi al notaio in data 23/05/2019 (con incasso di € 14.996,10) - Stipulato atto di vendita di n. 27.628 azioni al Comune di Imola dinnanzi al notaio in data 01/08/2019 (con incasso di € 143.113,04)	Procedura conclusa

A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata	Esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone nel bacino di traffico della Provincia di Forlì-Cesena	<p>Recesso dalla Società deliberato dal Consiglio Provinciale con atto prot. 8986/16 del 6/4/2017.</p> <p>- Stipulato atto relativo alla liquidazione della quota della Provincia dinnanzi al notaio in data 5/12/2017.</p> <p>Valore di liquidazione di € 3.649.113 ricevuto in natura attraverso il trasferimento nel patrimonio dell'amministrazione di un immobile (fabbricato sito a Forlì in Via Lombardini n.2), di beni mobili (sistema di monitoraggio denominato AVM), immobilizzazioni finanziarie e per la differenza in disponibilità liquide.</p>	Procedura conclusa
Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società consortile a r.l	Innovazione tecnologica e organizzativa imprese, in particolare nei settori manifatturiero ed agroindustriale	<p>Recesso dalla Società deliberato da Consiglio Provinciale con atto prot. 8981/17 del 6/4/2017 (incassati € 12.750,00)</p>	Procedura conclusa
Cesena Fiera S.p.A.	Organizzazione manifestazioni fieristiche	<p>- Cessione intera quota di partecipazione della Provincia a n.2 soggetti privati a seguito di procedura di asta pubblica esperita congiuntamente al Comune di Cesena.</p> <p>- Stipulati n. 2 atti di vendita delle azioni dinnanzi a notai in data 27/4/2017 e in data 16/5/2017 (incassati € 175.430,00)</p>	Procedura conclusa
C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.	Ricerche, servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli enti pubblici competenti	<p>Stipulato atto di vendita alla Società CRPA della totalità delle azioni (n.250) dinnanzi al notaio in data 14/10/2019 (incassati € 12.500,00)</p>	Procedura conclusa
ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A.	Realizzazione azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale	<p>- In data 01/05/2019 dalla fusione di ERVET S.p.A. ed ASTER S.Cons. p.A. è stata costituita ART-ER S.Cons. p.a. (società nella quale la Provincia non detiene partecipazioni).</p> <p>- Cancellazione di ERVET S.p.A. dal Registro delle Imprese in data 01/05/2019.</p>	Procedura conclusa

		- In data 12/12/2019 la Provincia ha incassato da ART-ER S.Cons. p.a. la somma di € 1.099,13.	
Fiera di Forlì S.p.A.	Organizzazione manifestazioni fieristiche	<p>- Esperita proceduta di asta pubblica andata deserta nel 2018.</p> <p>- Richiesta la cessazione della partecipazione e la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 con lettera prot. 10040/2018.</p> <p>- Non avendo ricevuto riscontro, la Provincia ha inviato successive PEC (da ultimo diffida ad adempiere, inviata con PEC del 02/08/2019).</p> <p>- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 29/10/2019 ha comunicato che, essendo in corso una ristrutturazione societaria che si sarebbe dovuta concludere a dicembre 2019, solo successivamente sarebbe stato possibile definire i valori di liquidazione della quota come richiesto dalla Provincia.</p> <p>- Essendosi conclusa la ristrutturazione societaria (trasformazione da SPA a SRL), con PEC del 06/10/2020 è stata ribadita la richiesta di cessazione della partecipazione e la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>- In data 21/12/2020 l'Assemblea dei Soci di Fiera di Forlì S.r.l. ha deliberato la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c. per effetto del recesso e in funzione dell'annullamento delle quote della Provincia di Forlì-Cesena.</p> <p>- L'importo di € 85.305,88 è oggetto di rateizzazione.</p>	Procedura conclusa
IS.AER.S. Società consortile a	Istituto per lo studio e l'applicazione	- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SERINAR, in data 25/11/2019, l'avvio di una	Procedura conclusa

responsabilità limitata	delle scienze aeronautiche e spaziali	<p>propria nuova unità operativa, denominata “ISAERS-Forlì Academy Avio Lab”.</p> <p>- Adesione della Provincia di Forlì-Cesena al progetto di integrazione di ISAERS in SERINAR tramite il sostegno al progetto della nuova unità operativa “ISAERS – Forlì Academy AvioLab" per l'anno 2020.</p> <p>- Deliberati in data 30/01/2020 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci lo scioglimento anticipato della Società ISAERS Società Consortile a r.l. e l’apertura della fase di liquidazione.</p> <p>- Approvato in data 10/11/2020 il Bilancio finale di liquidazione al 30/10/2020 della Società ISAERS e il piano di riparto. Incassati €.18.884,75.</p> <p>- Cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 16/11/2020.</p> <p>- La Provincia ha incassato in data 2/12/2022 la somma di € 256,05, come da prospetto di riparto rimborso IVA del 20/10/2022</p>	
S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale – Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione	Attuazione interventi previsti dal Piano di Azione del Patto Territoriale per l’Occupazione dell’Appennino Centrale - Società in liquidazione	<p>Chiusura liquidazione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 02/02/2018.</p> <p>- In data 17/01/2024 la Provincia di Forlì-Cesena ha ricevuto dal Liquidatore del S.I.L. la somma di € 120,80.</p>	Procedura conclusa
Terme di Castrocaro S.p.A.	Promozione e sviluppo attività e turismo termale	<p>- Stipulato in data 31/01/2017 atto di vendita a Long Life Formula S.p.A. del 10% delle partecipazioni societarie in Terme di Castrocaro S.p.a. di Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Castrocaro e Regione Emilia-Romagna dinnanzi al notaio (questo Ente ha venduto a Long Life Formula S.p.A n. 11.101 azioni per un introito di € 291.956,30).</p> <p>- A seguito di aumento di capitale sociale, le azioni detenute dalla</p>	Procedura conclusa

		<p>Provincia al 31/12/2018, pari a n. 45.514, corrispondevano al 4,746% del capitale sociale.</p> <p>- A seguito di un ulteriore aumento di capitale sociale, dal 9/8/2019 la partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena è pari al 2,743%.</p> <p>- Esperita asta pubblica per la dismissione delle residue quote di partecipazione in data 20/02/2020, andata deserta.</p> <p>- Con PEC prot. n. 25779/2024 del 19/09/2024, facendo seguito alle comunicazioni della Società LOGLIFE FORMULA Srl del 18/10/2023 e 02/04/2024 con le quali è stata presentata offerta irrevocabile a termine per la cessione della totalità delle azioni detenute dai soci Enti pubblici nella Terme di Castrocaro S.p.A., è stata comunicata alla Società LOGLIFE FORMULA Srl l'accettazione definitiva della stessa da parte della Provincia di Forlì-Cesena, relativamente alle proprie azioni, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Presidenziale n. 55 del 14/06/2024;</p> <p>- Stipulato atto di vendita alla Società LOGLIFE FORMULA Srl delle restanti azioni detenute in Terme di Castrocaro S.p.a. da Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Castrocaro e Regione Emilia-Romagna dinnanzi al notaio in data 14/01/2025 (questo Ente ha venduto a LOGLIFE FORMULA Srl n. 45.514 azioni, pari al 2,743% del capitale sociale, per un introito di € 388.232,42)</p> <p>- Incassati € 129.410,81 in data 14/01/2025. Il restante importo pari ad € 258.821,61 sarà liquidato dalla Società LOGLIFE FORMULA Srl in due tranches di pari importo entro il 15/01/2026 e il 15/01/2027.</p>	
Terme di S.Agnese S.p.A.	Promozione e sviluppo attività e turismo termale	<p>- Delibera di Consiglio Provinciale prot. 29191/10 del 27 marzo 2015;</p> <p>- esperita gara andata deserta nel 2016;</p>	Procedura conclusa

		- richiesta alla Società con nota prot. 40907 del 14/11/2016 la liquidazione della quota; - Operazioni di acquisto di azioni proprie da parte della Società (il passaggio delle azioni della Provincia in capo alla Società è stato perfezionato in data 28/12/2017 tramite girata con firme autenticate dal notaio, per un importo complessivo di € 675.478,00). La società sta provvedendo a liquidare in denaro l'Ente attraverso una dilazione di pagamento di anni 20.	
TO.RO. Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione	Realizzazione studi e progetti di miglioramento viario S.S. n. 67 Tosco-Romagnola, tratto Firenze–Forlì - Società in liquidazione	Chiusura liquidazione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 09/02/2018. Incassati € 30.005,04.	Procedura conclusa

In base alla deliberazione prot. 24094/33 del 29/09/2017 sopra richiamata, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia ex art. 24 D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, il Consiglio Provinciale autorizzava il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 6 società:

- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

Considerato che la Società “Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. Consortile, direttamente partecipata da questo Ente in misura pari al 9,47%, non è stata inclusa nella ricognizione straordinaria prot. 24094/33 del 29/09/2017 in quanto il cambio della denominazione sociale da "AmbRA – Agenzia Mobilità bacino Ravenna srl" in "A.M.R. Srl consortile" è stato effettuato in data 1/3/2017;

Visto lo Statuto della Società Agenzia Mobilità Romagnola e valutata la partecipazione nella Società “ATR – Società Consortile a responsabilità limitata” non più indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare comma 2 lettera c) che prevede tra i parametri da valutare ai fini della razionalizzazione la partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale prot. n. 8986/16 del 6 aprile 2017 con la quale è stato approvato il recesso dalla Società “ATR Soc. Cons. a r.l.” a seguito della costituzione della Società “Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. S.r.l. Consortile”;

Richiamato l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche disponendo che: *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

In base alla deliberazione prot. 33495/47 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016, alla data del 31/12/2017, il Consiglio Provinciale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 7 società:

- Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile;
- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata;
- Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società cons. a r. l.;
- Cesena Fiera S.p.A.;
- Terme di S.Agnese S.p.A.;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2018 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione;
- TO.RO. Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- Area Blu S.p.A.;
- C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.;
- ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A.;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2020 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- Fiera di Forlì S.p.A.;

- IS.AER.S. Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali Società consortile a responsabilità limitata;

In base alla deliberazione n. 44 del 23/12/2024 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016, alla data del 31/12/2023, il Consiglio Provinciale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 7 società:

- Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile;
- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2024 la Provincia di Forlì-Cesena deteneva una partecipazione diretta nelle seguenti 8 società:

DENOMINAZIONE / FORMA GIURIDICA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2024 (€)	VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE PROVINCIA (€)	PARTECIPAZIO NE DIRETTA PROVINCIA AL 31/12/2024
Agenzia Mobilità Romagnola- A.M.R. Srl consortile (dall'1/3/2017)	100.000	9.467	9,467%
L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata	65.000	6.000	9,231%
Lepida Società consortile per Azioni	69.881.000	1.000	0,0014%
Romagna Acque – Società delle fonti Società per Azioni	375.422.521	17.766.224	4,732%
Sapir - Porto intermodale di Ravenna Società per Azioni	12.912.120	10.716	0,083%
SER.IN.AR. Servizi Integrati d'Area Forlì- Cesena Società consortile per Azioni	1.244.500	12.500	1,00%
Start Romagna Società per Azioni	29.000.000	490.660	1,692%
Terme di Castrocaro Società per Azioni	16.590.310	455.140	2,743%

Preso atto che al 31/12/2024 era ancora in corso la procedura di dismissione della Società Terme di Castrocaro S.p.A.;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) *le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti dei cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società avente per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta ed esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) verifica di una delle seguenti condizioni previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Richiamata la Deliberazione n.54/2017/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – che, ai fini dell'analisi tecnica di cui alla relazione allegata alla presente deliberazione, chiarisce il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell'art. 20 del T.U. n. 175/2016, intendendolo quale grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile, che consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell'impresa;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato altresì il nuovo assetto istituzionale delineato dalla L. 56/2014 che prevede all'art. 1 comma 85 che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitino le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Dato atto che la Legge di riordino prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui sopra, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:

- 1) individuazione dell'ambito ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
- 2) efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
- 3) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
- 4) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;

Preso atto quindi che il contesto generale istituzionale, di finanza pubblica, ed i principi di economicità e di efficacia che ispirano l'azione amministrativa degli enti, impongono il completamento del processo di revisione del sistema delle partecipazioni locali, il cui esito potenziale potrebbe essere la dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti legali per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, nonché la razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie esclusivamente in relazione all'erogazione di servizi pubblici locali o allo svolgimento di funzioni e servizi strumentali;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ritenuto necessario provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni per le quali era stata deliberato il mantenimento in sede di revisione straordinaria, esaminando nuovamente le ragioni del mantenimento di tali partecipazioni;

Visti gli indirizzi del Presidente della Provincia, con delega alle Società Partecipate, di confermare il mantenimento delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena in tutte le società attualmente partecipate;

Ritenuto opportuno riportare di seguito le ragioni del mantenimento delle partecipazioni societarie che si intendono confermate:

DENOMINAZIONE / FORMA GIURIDICA / PERCENTUALE	FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE	MAN TENI MEN TO	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO
--	---	------------------------------------	---

Agenzia Mobilità Romagnola- A.M.R. Srl consortile Partecipazione Prov. 9,47 %	Svolgimento, nell'ambito territoriale romagnolo - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle Province di Forlì-Cesena Rimini e Ravenna – di tutte le funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegato.	Sì	Partecipazione strategica in relazione alle finalità istituzionali dell’Ente, in particolare in relazione al nuovo assetto istituzionale delineato dalla L. 56/2014 che prevede all’art. 1 comma 85 che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitino, tra le funzioni fondamentali, la funzione di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale.
L’Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata Partecipazione Prov. 9,23 %	Promozione dello sviluppo, miglioramento e valorizzazione delle attività socio economiche e culturali dell’appennino e del territorio romagnolo	Sì	Partecipazione strategica strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali ex art. 19 TUEL in quanto di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico e sociale (svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali dell’Appennino e del territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei). La società presenta un numero di amministratori superiore al numero medio dei dipendenti nel 2024 (come da Nota integrativa). Inoltre nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, ma si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto si tratta di un Gruppo d’Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs 175/2016)
Lepida Società per Azioni Partecipazione Prov. 0,0014 %	Gestione rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio (<i>in house</i>)	Sì	La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di

			<p>indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.</p> <p>La società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.</p> <p>La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.</p> <p>Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a) e d).</p>
Romagna Acque – Società delle fonti Società per Azioni Partecipazione Prov. 4,73 %	Produzione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile (<i>in house</i>)	Sì	<p>Negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto “Romagna Acque-Società delle Fonti”, al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.</p> <p>A partire dal 1.1.2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e svolge l'attività di fornitore di acqua all'ingrosso a</p>

			<p>favore del gestore del servizio idrico integrato nei tre ambiti delle province della Romagna conformemente al contesto della regolazione del servizio idrico integrato come definita a livello nazionale da ARERA e quindi attuata a livello locale da ATERSIR. Tale gestione è caratterizzata da metodiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale. La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto attraverso il modello dell'in house coerente alle prescrizioni del D. Lgs. 175, gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo svolgendo l'attività di fornitore d'acqua all'ingrosso in tale territorio.</p> <p>Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, la capacità di quest'ultima di essere soggetto finanziatore delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR (da iscriversi a libro cespiti) senza dover ricorrere a forme di indebitamento oneroso, rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.</p> <p>La Società ha attuato e rispettato gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dai Soci sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il Personale, tenuto conto del settore in cui la stessa opera, il tutto nel rispetto del sistema di governance vigente e nei termini esposti nel bilancio di previsione 2024.</p> <p>La società rispetta pienamente il vincolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 co.2 e seguenti del TUSP.</p> <p>La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).</p>
Sapir - Porto intermodale di Ravenna	Promozione e sviluppo del porto di Ravenna	Sì	Servizi di interesse generale a libero mercato

Società per Azioni Partecipazione Prov. 0,083 %			
SER.IN.AR. Servizi Integrati d'Area Forlì-Cesena Società consortile per Azioni Partecipazione Prov. 1,00 %	Promozione e sostegno Università	Sì	La risoluzione del Parlamento Europeo del 13/01/04 sul Libro Verde sui servizi d'interesse generale individua fra gli altri servizi quello dell'istruzione. Il concetto di servizi di interesse generale trova fondamento nella volontà CE di costituire un modello europeo di Società che garantisce la fornitura di tali servizi di alta qualità a prezzi accessibili a tutti i cittadini dell'U.E.
Start Romagna Società per Azioni Partecipazione Prov. 1,69%	Gestione servizio trasporto pubblico locale, servizi di noleggio con conducente, servizi trasporto scolastico	Sì	La società espleta servizi di interesse generale (a rilevanza economica) per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali; D.lgs. n. 422/97 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e L.R. E.R. n. 30/1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”)

Vista la deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale sono state adottate apposite Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n.90/2014) rese pubbliche dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d’intesa con la Corte dei Conti;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici provinciali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e agli indirizzi ricevuti dal Presidente, secondo quanto indicato in dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Alla luce della ricognizione effettuata, per le motivazioni sotto riportate e per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, tenendo conto dell’assetto delle partecipazioni societarie alla data del 31 dicembre 2024 e della necessità di concludere le dismissioni ancora in corso, si ritiene di confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle società sopra elencate, ad eccezione della Società Terme di Castrocaro SpA, per le motivazioni indicate nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE / FORMA GIURIDICA / PERCENTUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA PROVINCIA FC	FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE	MAN TENI MEN TO	MOTIVAZIONI DELLA DISMISSIONE
Terme di Castrocaro Società per Azioni Partecipazione Prov. 2,743%	Promozione e sviluppo attività e turismo termale	No	Mantenimento della partecipazione non più strategico

Rilevato che, per le procedure di dismissione deliberate in sede di revisione straordinaria ancora in corso, in caso di mancata alienazione entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo del D.Lgs. n. 175/2016, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevato, per quanto riguarda la partecipazione in **Terme di Castrocaro S.p.A.**, che nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016 questo Ente ha intrapreso il percorso di dismissione della propria partecipazione congiuntamente agli altri soci pubblici (Regione Emilia-Romagna e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole); è stato predisposto, unitamente agli altri soci pubblici sopra menzionati, il bando di gara riguardante il 10% del capitale sociale di Terme di Castrocaro S.p.A.; il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente dal 14/11/2016 al 29/11/2016; l'asta è andata deserta, come risulta da verbale redatto in data 30/11/2016; in data 31/1/2017 è stata formalizzata, con atto notarile, la cessione a Long Life Formula S.p.A (socio privato) del 10% delle partecipazioni societarie in Terme di Castrocaro S.p.a. di Provincia, Comune di Castrocaro e Regione Emilia-Romagna (questo Ente ha venduto a Long Life Formula S.p.A n. 11.101 azioni per un introito di euro 291.956,30);

Preso atto che:

- il percorso di dismissione prevedeva una seconda tranche riguardante la residua partecipazione dei tre enti pubblici per giungere alla totale dismissione della partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A., che si sarebbe dovuta concludere entro il 31/12/2018, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017;
- al disposto della predetta delibera riguardante la società Terme di Castrocaro S.p.A., non è stato dato corso in conformità a quanto deliberato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con sua delibera n. 1587 del 24/09/2018 con la quale ha approvato la sospensione dell'iter di dismissione della partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A. con le motivazioni che di seguito si trascrivono:
 - la dismissione di tale partecipazione attraverso nuovo bando pubblico non può essere concomitante con una eventuale operazione di aumento di capitale, in quanto non sarebbe

possibile determinare la consistenza del pacchetto rispetto all'intero capitale sociale in via di modifica;

- nel caso di finanziamento alternativo del piano di investimenti, è interesse regionale non pregiudicare la realizzazione dello stesso attraverso la procedura definita dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto la società ha una liquidità sufficiente alla gestione ordinaria e non alla liquidazione delle partecipazioni dei soci;
- deve essere temperato anche l'interesse del socio privato di maggioranza, Long Life Formula S.r.l., a non vedere depauperata la propria partecipazione per effetto di una liquidazione della società indotta per effetto del già richiamato articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la realizzazione dei nuovi investimenti societari riveste interesse regionale anche dal punto di vista delle ricadute sul tessuto economico del territorio castrocarese;
- questo Ente si è uniformato al provvedimento di sospensione dell'iter di dismissione approvato dalla Regione Emilia-Romagna come più sopra esposto; pertanto il Consiglio Provinciale, con atto prot. n. 33495/47 del 28/12/2018, ha deliberato di sospendere la procedura di dismissione delle quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A. fino al momento ritenuto più idoneo al suo riavvio in considerazione della realizzazione degli investimenti proposti ai soci, dando atto che si sarebbe proceduto in accordo con gli altri soci pubblici a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- su richiesta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 20214/27 del 30/07/2019 è stata riavviata la procedura di cessione della partecipazione in Terme di Castrocaro S.p.A., ed è stata approvata l'integrazione dell'Accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2014 e ss.mm.ii., tra Regione, Comune di Castrocaro e Provincia, per la dismissione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in Terme di Castrocaro S.p.A. che prevede, tra l'altro, la sostituzione della Regione al Comune di Castrocaro nel ruolo di Ente capofila nelle operazioni di dismissione;
- nel 2019 i soci pubblici cedenti hanno provveduto all'adeguamento delle convenzioni in essere che definisce le procedure comuni di dismissione, tra cui l'affidamento di una stima aggiornata della partecipazione detenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena al termine degli aumenti di capitali calendarizzati per la copertura del piano di investimenti; il perito incaricato ha provveduto a giurare la perizia di stima del valore della società in data 26/10/2019; tale stima è stata posta a base della nuova gara;
- la restante quota dei soci pubblici è stata messa a bando nel 2020; in data 20/02/2020 è stata esperita asta pubblica per la dismissione delle quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A. detenute da Provincia, Regione Emilia-Romagna e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (n. 227.560 azioni, di cui n. 45.514 della Provincia); l'asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, è andata deserta;
- in conseguenza dell'esito negativo della gara per la dismissione delle residue quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A., la Provincia di Forlì-Cesena avrebbe dovuto proseguire nella procedura di liquidazione della partecipazione di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo n. 175/2016; tale procedura prevedeva la stima del valore economico della partecipazione stessa, così come prescritto dagli artt. artt.2437 ter e quater c.c.;
- l'emergenza sanitaria (COVID) ha determinato la sospensione temporanea dell'attività termale ed alberghiera e vi era il rischio che tale sospensione incidesse in termini negativi sulla stima del valore economico della partecipazione provinciale alla società Terme di Castrocaro S.p.a., in corso di dismissione;
- per quanto sopra riportato, in accordo con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Castrocaro Terme-Terra del Sole, il Consiglio Provinciale ha deliberato la sospensione fino al 31/12/2020 del procedimento di dismissione del pacchetto di azioni detenute nella società Terme di Castrocaro S.p.A., riservandosi, in accordo con i predetti Enti, di prorogare il periodo di sospensione anche successivamente alla scadenza di tale termine, qualora ne sussistessero le condizioni e l'opportunità;

- il Consiglio Provinciale, rilevata l'impossibilità al 30/12/2020 di effettuare delle previsioni attendibili sui tempi di ripresa, vista la situazione di incertezza a livello mondiale sulla evoluzione della pandemia da COVID-19, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha deliberato con atto prot. 29495/35 del 30/12/2020 la sospensione della procedura fino al 30/06/2022, riservandosi di interrompere il termine di proroga o eventualmente di dilazionarlo, anche successivamente alla sua scadenza, qualora ne sussistessero le condizioni, in relazione all'effettivo evolversi del quadro pandemico, comunque incidente con effetti gravosi sul territorio, sia in senso economico che sanitario;
- in assenza di ulteriore proroga, con PEC prot. n. 28026/2022 del 29/11/2022, è stata richiesta alla Società Terme di Castrocaro S.p.A. la liquidazione della partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016;
- nella nota integrativa al bilancio 2022 è indicato che il Consiglio di Amministrazione si farà parte attiva per la redazione di una perizia valutativa della società. Nel Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/07/2023 il Consiglio di Amministrazione invita il socio di maggioranza a valutare ed avviare un percorso che possa portare, nell'immediato futuro, alla liquidazione, ovvero all'acquisto delle quote dei Soci Enti Pubblici. L'Assemblea concorda con il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di procedere con la valutazione del complesso aziendale ex art. 2437-ter, che non tenga conto solo della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali ma anche del reale valore di mercato;
- in data 18/10/2023 è pervenuta dal socio di maggioranza LONGLIFE FORMULA Srl un'offerta di acquisto delle quote degli enti pubblici soci; al 31/12/2023 era in corso, da parte della Regione Emilia-Romagna per conto dei soci pubblici, la valutazione di congruità dell'offerta pervenuta dal socio privato di maggioranza;
- sull'offerta presentata da LONGLIFE FORMULA Srl è stato reso un parere di congruità da un professionista esperto dotato della necessaria competenza e professionalità, acquisito al prot. provinciale al n. 428 del 09/01/2024;
- LONGLIFE FORMULA Srl, con comunicazione del 02/04/2024, ha accettato di postergare fino al 30 settembre 2024 gli effetti dell'offerta presentata in data 18/10/2023 per tenere conto delle esigenze di ordine procedurale poste a presidio dell'azione amministrativa e dei necessari provvedimenti utili al perfezionamento della cessione delle quote;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 14/06/2024 è stata approvata l'offerta irrevocabile di acquisto presentata dalla Società LONGLIFE FORMULA Srl nei termini complessivamente espressi dalle comunicazioni del 18/10/2023 e del 2/04/2024 condizionatamente all'espletamento infruttuoso di una procedura di invito a presentare manifestazioni di interesse al fine di accertare l'esistenza di soggetti interessati all'acquisto delle partecipazioni dei soci pubblici territoriali, ed è stato previsto di procedere alla trattativa privata nel caso di ricevimento di offerta vincolante migliorativa rispetto all'offerta presentata dalla Società LONGLIFE FORMULA Srl, fermo restando l'esercizio del diritto di prelazione previsto all'articolo 8 dello statuto della società;
- con pec prot. n. 25779/2024 del 19/09/2024, facendo seguito alle comunicazioni della Società LONGLIFE FORMULA Srl del 18/10/2023 e 02/04/2024 con le quali è stata presentata offerta irrevocabile a termine per la cessione della totalità delle azioni detenute dai soci Enti pubblici nella Terme di Castrocaro S.p.A., è stata comunicata alla Società LONGLIFE FORMULA Srl l'accettazione definitiva della stessa da parte della Provincia di Forlì-Cesena, relativamente alle proprie azioni, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Presidenziale n. 55 del 14/06/2024;
- in data 14/01/2025 è stato stipulato l'atto di vendita alla Società LONGLIFE FORMULA Srl delle restanti azioni detenute in Terme di Castrocaro S.p.a. dai soci pubblici (Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Castrocaro e Regione Emilia-Romagna); questo Ente ha venduto a LONGLIFE FORMULA Srl n. 45.514 azioni, pari al 2,743% del capitale sociale, per un introito complessivo di € 388.232,42, di cui € 129.410,81 incassati in tale data; il restante

importo sarà liquidato dalla Società LONGLIFE FORMULA Srl in due tranches di pari importo il 15 gennaio 2026 e il 15 gennaio 2027;

Per quanto riguarda la Società Romagna Acque - Società delle Fonti SpA, si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale;

Rilevato che, in occasione della revisione ordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2022, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20/12/2023, per la Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. era stato richiesto il seguente intervento di razionalizzazione del sistema della gestione del Servizio Idrico integrato e conseguentemente anche delle società coinvolte (c.d. "delle reti") (Amir, Ravenna Holding, S.I.S., TE.AM. ed UNICA RETI): "Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 18/2021";

Preso atto che il Coordinamento soci della Società Romagna Acque S.p.A del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale e, a liberazione delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizio Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito. Il cronoprogramma rappresenta la *road map* per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 Società Conferenti (c.d. delle reti) – Amir, UNICA RETI, Ravenna Holding, TE.AM. e S.I.S., nonché gli Enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti;

Rilevato che la Società Romagna Acque S.p.A., con comunicazione del 26/03/2024, ha precisato che i tempi indicati nel cronoprogramma di cui sopra sono stati superati ed in corso di ridefinizione a causa di alcuni approfondimenti necessari su temi tecnici; nello specifico non risultava a tale data possibile confermare il cronoprogramma al punto 10, che prevedeva dal 18/03 al 21/04/2024 le deliberazioni dei Consigli degli enti soci correlate all'operazione di aumento di capitale sociale;

Preso atto che nella riunione del Coordinamento Soci del 12/12/2024 è stato ridefinito un nuovo cronoprogramma dell'operazione in modo da consentire il completamento della stessa entro il 31/12/2025 e che l'assemblea dei Soci del 29/01/2025 ha preso atto del nuovo cronoprogramma, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di completare le attività secondo le tempistiche ivi evidenziate, volte a garantire l'efficacia del nuovo assetto a far data dal 1 gennaio 2026;

Rilevato che il progetto di conferimento sotto il profilo del diritto societario si inquadra come un aumento di capitale sociale di Romagna Acque e a fronte delle nuove azioni emesse, i conferenti (le società delle reti) conferiranno la proprietà dei rami di aziende che contengono le reti idriche. L'operazione avverrà a norma degli articoli 2343 c.c. "Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti" e 2441 c.c. "Diritto di Opzione". Tale articolo prevede l'obbligo in capo al

Consiglio di amministrazione di redigere per i Soci azionisti, una Relazione illustrativa recante esaustiva indicazione di tutti gli aspetti dell'operazione, ivi comprese le previste modifiche allo Statuto della società Romagna Acque principalmente in tema di capitale sociale e della sua composizione in azioni ordinarie e di categoria speciale.

Rilevato che nel 2025 il cronoprogramma è stato rispettato e che ciascuno dei soggetti coinvolti, ovvero Romagna Acque S.p.A. e ciascuna delle 5 società cui fanno capo i rami d'azienda, hanno predisposto specifica situazione patrimoniale redatta con riferimento al 30/06/2025, sulla base delle quali si sono definiti i valori di conferimento ed il numero delle azioni rispettivamente spettanti;

Preso atto che parallelamente si stanno sviluppando le modifiche statutarie e i passaggi giuridici necessari affinché tutta l'operazione possa essere chiusa entro il 2025 con il passaggio in tutte le sedi deputate, coinvolgendo atti di spettanza della società Romagna Acque S.p.A. – la conferitaria, delle cinque Società conferenti – Amir S.p.A., Unica Reti S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., TE.AM. S.r.l. e S.I.S. S.p.A. -, nonché degli Enti locali che sono tanto Soci della conferitaria che delle Società conferenti;

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 26 del 24/11/2025 avente ad oggetto: “Approvazione e conferimento dei necessari poteri per la realizzazione del progetto di conferimento in Romagna Acque – società delle fonti (RASDF) degli asset del ciclo idrico integrato (SII) della Romagna da parte delle società delle reti (Amir, SIS, Unica Reti, Team, “Ravenna Holding”)” è stato approvato il Progetto “Patrimoniale Unica”, autorizzando il Presidente della Provincia, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari o utili per l'attuazione del progetto stesso;

Rilevato che:

- sono state oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
- le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;

Preso atto che la Provincia di Forlì-Cesena non detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 codice civile;

Ritenuto, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, di estendere l'esame ricognitivo alle società partecipate da società *in house providing* nelle quali la Provincia esercita un controllo analogo congiunto, ed in particolare alla seguente società:

- Plurima S.p.A., partecipata al 32,28% dalla Società Romagna Acque S.p.A.;
- Acqua Ingegneria S.r.l. partecipata al 46% dalla Società Romagna Acque S.p.A.;

Rilevato che Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale;

Ritenuto che Plurima S.p.A. rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare, essendo stata costituita in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002 convertito con Legge 8 agosto 2002, n. 178) e che sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto inoltre, malgrado il numero degli Amministratori sia superiore rispetto a quello dei dipendenti, che Plurima S.p.A. presenti condizioni di effettiva operatività strategica che risulta

strumentale all'assolvimento delle funzioni attribuite dai soci;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, il mantenimento della partecipazione societaria in Plurima S.p.A.;

Rilevato che la società Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.) e che è divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società *in house* a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021;

Rilevato che i soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti;

Rilevato che la Società Acqua Ingegneria S.r.l., a capitale interamente pubblico, opera secondo il modello dell'*in house providing* svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2. lett. d) TUSP), in specifici servizi di ingegneria integrata, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci;

Preso atto che la Società Acqua Ingegneria S.r.l. presenta un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);

Rilevato che il 2021 rappresenta l'anno di costituzione della società Acqua Ingegneria S.r.l. e che l'operatività della società è iniziata nella seconda metà del 2021, pertanto il primo anno non è da considerarsi completo;

Considerato che, ai sensi del principio contabile OIC 23 i corrispettivi sulle commesse acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", mentre i lavori in corso su ordinazione (lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva) sono rilevati alla voce A3 "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" e che per la natura delle attività svolte dalla società il fatturato non dovrebbe limitarsi alle voci A1 e A5 del bilancio di esercizio, ma dovrebbe includere anche la voce A3. Nel 2024 la voce A3) è pari ad EURO 1.818.986, nel 2023 era pari ad EURO 1.208.387, nel 2022 era pari ad EURO 646.985 e nel 2021 ad EURO 578.417;

Evidenziato che escludere la voce A3 per questa tipologia di società significa non considerare l'intero fatturato realizzato nell'esercizio (ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile OIC 23);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria in Acqua Ingegneria S.r.l.;

Preso atto che le altre società *in house providing* nelle quali la Provincia esercita un controllo analogo congiunto (Lepida S.c.p.A.) non detengono partecipazioni in imprese controllate e collegate;

Rilevato che, per quanto riguarda la Società Start Romagna S.p.A., da diversi anni la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti un processo volto alla creazione di un gruppo industriale unico regionale nel settore del trasporto pubblico, iniziativa interdipendente rispetto alla futura gara per l'affidamento del servizio TPL che potrebbe produrre impatti sul modello societario;

Rilevato inoltre che la Provincia di Forlì-Cesena detiene le seguenti partecipazioni in società per le quali è in corso una procedura fallimentare (società non presenti nelle schede di dettaglio di cui all'allegato A), per le quali si fornisce il seguente aggiornamento:

- **SAPRO SPA in liquidazione - FALLIMENTO** - La quota di partecipazione della Provincia era pari al 16%.

Stato di insolvenza dichiarato con sentenza del Tribunale di Forlì n.59/2010 in data 30/11/2010 depositata in data 06/12/2010, dichiarazione di fallimento iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì in data 07/12/2010.

Curatore fallimentare: Dott. Italo Bruno Vergallo

Provincia di Forlì-Cesena ammessa allo stato passivo come segue: in via chirografaria (contributo per investimenti) per € 220.000,00 – somma incassata ad oggi € 11.000,00 in via chirografaria.

Nel Rendiconto 2024 della Provincia è presente un fondo rischi legali comprendente anche la stima della passività potenziale per il contenzioso promosso davanti al Tribunale civile di Forlì da Cassa di Risparmio di Cesena Spa per inadempimento obbligazioni assunte con lettera di patronage in favore di Sapro spa.

La domanda proposta da Cassa di Risparmio di Cesena Spa è stata respinta in primo grado dal Tribunale. La Società ha proposto appello davanti alla Corte d'Appello. La causa è stata trattenuta in decisione (in attesa della sentenza);

- **SEAF - SOCIETA' ESERCIZIO AEROPORTI FORLI' SPA in liquidazione – FALLIMENTO** - la quota di partecipazione della Provincia era pari all'8,64%.

Fallimento dichiarato con sentenza n. 32 del 02/05/2013 Tribunale di Forlì - sezione fallimentare depositata in data 03/05/2013.

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, che prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

Considerato che per i servizi affidati alle società in house, la relazione ricognitiva di cui al precedente paragrafo, secondo il Decreto Riordino, costituisce Appendice al Piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Rilevato che i servizi che la Provincia di Forlì-Cesena ha affidato direttamente alla società in house Lepida S.c.p.A. (partecipata dalla Provincia di Forlì-Cesena con una quota del 0,0014%), siano da ricondurre a servizi di natura strumentale e non a servizi pubblici locali di rilevanza economica, non costituendo pertanto la ricognizione Appendice al Piano di razionalizzazione;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato in data;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

PROPONE

Al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Forlì-Cesena al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena nelle seguenti n. 7 società:

- Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. Srl consortile;
- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

- 3) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie indirette nella società Plurima S.p.A. e nella società Acqua Ingegneria S.r.l., detenute a seguito della partecipazione diretta nella Società Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- 4) di dare atto che alla data del 31/12/2024 erano ancora in corso le procedure fallimentari di SAPRO SPA in liquidazione e di SEAF SPA in liquidazione, per le quali non è tuttora possibile indicare la data prevista per la conclusione;
- 5) di dare atto che la procedura di dismissione della partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A., già deliberata del Consiglio Provinciale con atto prot. 24094/33 del 29/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ma ancora detenuta dall'Ente alla data del 31 dicembre 2024, è stata conclusa in data 14 gennaio 2025 mediante cessione alla Società LONGLIFE FORMULA Srl della totalità delle azioni detenute dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- 7) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di trasmettere copia della presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014, al fine di assolvere all'onere della trasmissione previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse finanziarie, Contratti e Appalti – Istruzione ed alla Segreteria Generale per il seguito di rispettiva competenza.